Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 339

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 14 dicembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **896.**

Modificazioni allo statuto ed al regolamento organico dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, in Roma.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modificazioni allo statuto ed al regolamento organico dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, n. 493.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1977
Registro n. 19 *Agricoltura, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1977, n. **897.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Latina.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Latina, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, n. 1088.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1977
Registro n. 19 *Agricoltura, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977, n. **898.**

Modificazioni allo statuto della « Federazione ornicoltori italiani », in Reggio Emilia.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modificazioni allo statuto della « Federazione ornicoltori italiani » (F.O.I.), in Reggio Emilia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, n. 1166.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1977
Registro n. 19 *Agricoltura, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Capri » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Capri » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Capri » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1975, n. 280;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Capri » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Capri », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Capri ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Capri » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiori a cinque litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì, 7 settembre 1977

LEONE

MARCORA — CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1977
Registro n. 18 *Agricoltura, foglio n.* 268

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « CAPRI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Capri » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Capri » bianco deve essere ottenuto dalle uve presenti nei vigneti composti dai vitigni Falanghina e Greco con una presenza di Greco non superiore al 50 % del totale.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Biancolella fino ad un massimo del 20 %.

Il vino « Capri » rosso deve essere ottenuto dalle uve presenti nei vigneti composti dal vitigno Piedirosso.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve di vitigni a frutto rosso « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia nella percentuale massima del 20 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Capri » devono essere prodotte nell'intero territorio dell'isola di Capri.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Napoli da quelle ditte vinificatrici che dimostrino di aver vinificato vini « Capri » prima della pubblicazione della domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata nel Foglio degli annunzi legali della prefettura di Napoli n. 62 del 17 agosto 1971.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di 10,5 per il « Capri » bianco e di 11 gradi per il « Capri » rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Capri » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino chiaro più o meno intenso;
odore: gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto e fresco;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino « Capri » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevolmente vinoso;
sapore: asciutto sapido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Capri » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CARTA

(12769)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1977.

Autorizzazione al comune di Enna a contrarre un ulteriore mutuo per la costruzione del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1969, modificato con il decreto interministeriale 12 maggio 1971, con il quale il comune di Enna, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 500.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 35.974.000, pari all'85 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1977, con il quale il comune di Enna per il completamento del nuovo palazzo di giustizia è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 835.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 84.259.000, per anni quindici, pari all'85 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 20 maggio 1976, numero 799, del comune di Enna, divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, deliberazione riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 207.652.175 per la maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per i lavori relativi alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia;

Vista la decisione 13 luglio 1976, n. 12083/Dec. 85231 del comitato provinciale di controllo;

Vista la documentazione prodotta dal comune;

Ritenuta la necessità di provvedere in ordine al finanziamento della predetta maggiore spesa;

Decreta:

Art. 1.

Per la maggiore spesa relativa alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Settimio Mastroianni il comune di Enna è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 207.652.000 con osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di tale mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Enna un contributo straordinario nella misura di L. 20.954.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Enna il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 22 luglio 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1977
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 167

(13059)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1960, con il quale il comune di L'Aquila, ai fini dell'ammortamento di un mutuo di L. 860.000.000 da contrarre per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a cedere, per la durata di anni venti, una quota di L. 5.000.000 del contributo annuale spettantegli a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392, ed ottenne per la durata di anni venti un contributo integrativo annuo di L. 74.607.340;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1972, con il quale il comune di L'Aquila, per l'ammortamento di un mutuo di L. 500.000.000 da contrarre per il completamento del nuovo palazzo di giustizia, ottenne, per la durata di anni venti, un contributo straordinario di lire 37.054.000, pari all'85% del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 13 gennaio 1975, n. 15, del comune di L'Aquila;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 1.036.822.556 per il completamento di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari di L'Aquila;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in L'Aquila un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Enrico Lenti, Elio Piroddi, Renzo Sbriccoli ed Emilio Tomassi, il comune di L'Aquila è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.036.822.556 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di L'Aquila un contributo straordinario nella misura di L. 92.386.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni venti.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di L'Aquila il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 31 agosto 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1977
Registro n. 29 Giustizia. foglio n. 187

(13062)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Istituto profilattico italiano Torino - I.P.I.T. - S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. in data 7 maggio 1954 e n. 2349 in data 12 agosto 1958, con i quali la ditta Istituto profilattico italiano Torino - I.P.I.T. - S.r.l. è stata autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Pier Carlo Boggio, 79/81, rispettivamente specialità medicinali limitatamente alle preparazioni per soluzioni in genere, pomate e polveri (come tali) e pastiglie nonchè preparati galenici nelle forme in polveri, soluzioni, pomate, pillole, compresse e confetti;

Vista l'istanza presentata in data 28 luglio 1977 dalla ditta Istituto profilattico italiano Torino - I.P.I.T. - S.p.a. diretta ad ottenere l'intestazione a proprio nome delle citate autorizzazioni relative alla officina sopra indicata;

Visto l'atto notarile in data 20 dicembre 1962 a rogito notaio Levati dott. Mario, reg. n. 2215, registrato a Carignano in data 8 gennaio 1963 al n. 597, vol. 82, dal quale risulta che la società « Istituto profilattico italiano Torino - I.P.I.T. - Società a responsabilità limitata » si è trasformata in società per azioni assumendo le denominazione sociale « Istituto profilattico italiano Torino - I.P.I.T. - S.p.a. »;

Atteso che dalle ispezioni tecniche effettuate in data 21 luglio 1973 e 31 gennaio 1977 è risultato che la officina farmaceutica è idonea alla produzione di medicinali nelle sole forme farmaceutiche polveri e compresse;

Ritenuto opportuno limitare le autorizzazioni nella premessa citate alla produzione per la quale al momento sussiste l'idoneità tecnica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Le autorizzazioni relative alla produzione di specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Pier Carlo Boggio, 79/81, già concesse con i decreti A.C.I.S. in data 7 maggio 1954 e n. 2349 in data 12 agosto 1958 sono intestate alla ditta Istituto profilattico italiano Torino - I.P.I.T. - S.p.a. che è ora autorizzata a produrre specialità medicinali e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche polveri e compresse.

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali in soluzioni in genere, pomate, pastiglie nonchè preparati galenici in soluzioni, pomate, pillole, confetti nella predetta officina farmaceutica.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12871)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici in polvere nell'officina della ditta Morigi e Pasquali, in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2360 in data 13 agosto 1958 e decreto ministeriale n. 4718 in data 2 marzo 1970 la ditta Morigi e Pasquali fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via del Pratello, 24, specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici in sciroppi, pomate e polveri (confezionamento per uso proprio) e gocce;

Vista l'istanza presentata in data 9 dicembre 1976 della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Morigi S.n.c. dei fratelli Teresa e Massimo Morigi e C., con sede in Bologna, via del Pratello, 24, diretta ad ottenere il trasferimento a proprio nome delle citate autorizzazioni relative all'officina sopraindicata;

Visto l'atto pubblico a rogito notaio dott. Pier Michele Lovato n. 7085 di repertorio in data 26 ottobre 1976, registrato a Bologna il 9 novembre 1976 al n. 13961 dal quale risulta l'avvenuta costituzione della società in n.c. « Laboratorio farmaceutico dott. Morigi S.n.c. dei f.lli Teresa e Massimo Morigi e C. », con sede in Bologna, via del Pratello, 24, per comunione ereditaria fra i signori Morigi Teresa e Morigi Massimo quali eredi per legge del defunto sig. dott. Elio Morigi già titolare della ditta individuale « Laboratorio dott. Morigi e Pasquali già Marchetti del dott. Morigi » con officina farmaceutica sita nella medesima sede;

Visto il certificato dell'ufficio successioni e atti giudiziari di Bologna n. 3383 in data 8 ottobre 1976;

Vista la successiva lettera pervenuta in data 5 luglio 1977, con la quale la ditta Laboratorio farmaceutico dott. Morigi S.n.c. dei f.lli Teresa e Massimo Morigi e C. rinuncia all'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici in polveri;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

L'autorizzazione alla produzione di preparati galenici in sciroppi, pomate e gocce nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via del Pratello, 24, già concessa con decreto ministeriale n. 4718 in data 2 marzo 1970, è trasferita alla ditta « Laboratorio farmaceutico dott. Morigi S.n.c. dei fratelli Teresa e Massimo Morigi e C. ».

La direzione tecnica rimane affidata alla dott.ssa Teresa Morigi laureata in farmacia.

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici in polvere nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via del Pratello, 24, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2360 in data 13 agosto 1958 e decreto ministeriale n. 4718 in data 2 marzo 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12872)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Barrea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta:

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica nel comune di Barrea;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Barrea;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Barrea, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché possiede particolare importanza ambientale e paesistica, essendo costituita dall'abitato tradizionale di Barrea, che si svolge in posizione degradante sul lago, dalla zona della « Foce », di singolare rilievo sia dal punto di vista panoramico che geologico, e dalla zona rivierasca sul lago stesso: detta area è inoltre un completamento di quella anteriormente assoggettata a vincolo, che comprende però logicamente soltanto la riva destra del fiume Samero;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Barrea (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla strada statale n. 83 Marsicana nei pressi del km 61 al confine tra i territori comunali di Barrea e Villetta Barrea si segue in direzione nord detto confine fino alla quota 1157, di qui piegando in direzione est si raggiunge la quota 1146 in località Le Fonti, la quota 1112 e la quota 1102, le quote 1160 e 1205, le località Fonte Iaranera, Colle Zoppo, Fonte delle Vicenze, quota 1406, fino a raggiungere il confine comunale con Scontrone; seguendo in direzione sud detto confine si raggiunge la quota 1169 ove, piegando verso nord-ovest, attraverso le quote 1196 e il colle Malafiglia raggiunge la quota 1210, quindi piegando a sud-ovest, attraverso le quote 1246, 1165, raggiunge la quota 1168 in prossimità del Colle della Croce, sfociando sulla strada statale n. 83 Marsicana in prossimità del km 68. Di qui seguendo il confine del precedente vincolo che coincide con quello del P.N.A., si ritorna al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Barrea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 31

Oggi 20 dicembre 1975, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie per l'Abruzzo, castello cinquecentesco, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Barrea;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commisione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il presidente propone di assoggettare alla tutela la zona che comprende l'abitato di Barrea, la zona circostante che si protende verso la « Foce » e la zona in riva al lago.

(*Omissis*).

La commissione a maggioranza, con il solo voto dissenziente del sindaco, (*Omissis*).

Propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 83 Marsicana nei pressi del km 61 al confine tra i territori comunali di Barrea e di Villetta Barrea si segue in direzione nord detto confine fino alla quota 1157, di qui piegando in direzione est si raggiunge la quota 1146 in località Le Fonti, la quota 1112 e la quota 1102, le quote 1160 e 1205, le località Fonte Iaranera, Colle Zoppo, Fonte delle Vicenze, quota 1406, fino a raggiungere il confine comunale con Scontrone; seguendo in direzione sud detto confine si raggiunge la quota 1169 ove piegando verso nord-ovest, attraverso le quote 1196 e il colle Malafiglia raggiunge la quota 1210, quindi piegando a sud-ovest, attraverso le quote 1246 e 1165 raggiunge la quota 1168 in prossimità del Colle della Croce, sfociando sulla strada statale n. 83 Marsicana in prossimità del km 68. Di qui seguendo il confine del precedente vincolo che coincide con quello del P.N.A., si ritorna al punto di origine.

(*Omissis*).

(12911)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pillole purgative composte » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico fratelli dottori Brotto, in Roma. (Decreto di revoca n. 5030/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 30 novembre 1956, con il quale venne registrata al n. 11883 la specialità medicinale denominata « Pillole purgative composte » (20 pillole), a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico fratelli dottori Brotto, con sede in Roma, via Nomentana, 164, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pillole purgative composte » (20 pillole), registrata al n. 11883, in data 30 novembre 1976, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico fratelli dottori Brotto, con sede in Roma, via Nomentana n. 164.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12232)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1977.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'istituzione di un Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 46 del vigente statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976, con il quale, tra l'altro, il dott. Felice Ruggiero è stato nominato sindaco effettivo del predetto Istituto, per la durata prevista dalle norme statutarie;

Considerato che il predetto dott. Felice Ruggiero ha rassegnato le dimissioni dalla carica, perché destinato ad altro incarico;

Ritenuta l'urgenza, con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, in sostituzione del dott. Felice Ruggiero, dimissionario.

Il predetto dott. Zitelli durerà in carica per il restante periodo previsto nel detto decreto in data 10 giugno 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(12536)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del suddetto decreto-legge riguardante l'autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per i funzionari dello Stato e degli istituti parastatali per ricoprire cariche di amministratori e di direttori nelle aziende di credito e negli istituti ed enti indicati nell'art. 41 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 29 del vigente statuto riguardante la composizione e le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, di cui quattro da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1977, con il quale il dott. Innocenzo Zitelli è stato nominato, tra gli altri, consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Considerato che il dott. Zitelli ha rassegnato le dimissioni dal predetto incarico;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un nuovo consigliere;

Ritenuta l'urgenza, con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'art. 9 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, il dott. Felice Ruggiero è nominato consigliere di amministrazione del Consorzio medesimo.

Il predetto dott. Ruggiero scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con decreto in data 27 aprile 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(12537)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 230 di olio di palma di origine e provenienza Costa d'Avorio la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 565.512 di cui al mod. *B*-Import n. 4725630 rilasciato dal Credito italiano di Milano in data 25 ottobre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medisimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati dalle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano, mediante fidejussione del Credito italiano di Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 565.512 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(12427)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1977.

Costituzione del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1974, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale per il triennio dal 19 ottobre 1974 al 18 ottobre 1977;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 28 marzo 1977, concernente la sostituzione di un componente e del segretario del comitato stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del comitato centrale di coordinamento per il successivo triennio;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota del 17 agosto 1977, prot. n. VD/345, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 27 luglio 1977, prot. n. 611139 e dall'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.) con nota del 22 luglio 1977, protocollo n. A.G./1395/RIS;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura è costituito come segue:

Presidente:

Svizzeretto dott. Raul, dirigente superiore del Ministero delle finanze.

Componenti:

Cottone dott. Salvatore, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Giorgi dott. Giorgio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Radicioni dott. Alfredo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Di Lorenzo dott. Raffaele, dirigente superiore, in rappresentanza dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.).

Segretario:

Vanacore dott. Vincenzo, consigliere del Ministero delle finanze.

Art. 2.

I componenti del comitato di cui all'articolo precedente durano in carica per un triennio.

Art. 3.

La spesa per il pagamento dei gettoni di presenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ai componenti del comitato centrale di coordinamento, che ne hanno diritto, farà carico sul capitolo 5371 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e sul capitolo corrispondente per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(12490)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12470)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1977.

Autorizzazione alla ditta Carlo Erba S.p.a. a fabbricare per l'esportazione, nel corso dell'anno 1977, kg 60 di Folcodina base.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1976, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685/75, sono state stabilite le quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia ed all'estero nel corso dell'anno 1977 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Carlo Erba S.p.a., via Carlo Imbonati n. 24, Milano, che, a seguito dell'aumentata domanda estera, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione per l'esportazione nel corso dell'anno 1977 di kg 60 (sessanta) di Folcodina base;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione della suddetta sostanza nella quantità a fianco indicata, al fine di soddisfare le richieste di esportazione;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi di Folcodina base già assegnati con il decreto di cui alle premesse, la ditta Carlo Erba S.p.a. è autorizzata alla fabbricazione e vendita all'estero nel corso dell'anno 1977 di kg 60 (sessanta) di Folcodina base.

Roma, addì 21 novembre 1977

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(13061)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12791)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla società « Alpe fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Alpe fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Verona, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Alpe fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Verona, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(12675)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12778)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla società « Previndustria - Fiduciaria previdenza imprenditori S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Previndustria - Fiduciaria previdenza imprenditori S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Previndustria - Fiduciaria previdenza imprenditori S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(12676)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12777)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12779)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Riconoscimento dell'Associazione produttori pesca - Società cooperativa a r.l., in Goro.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972, recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 24 novembre 1976, con la quale l'Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Goro, via Brugnoli n. 300, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 13 dicembre 1975;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 28 marzo 1977 della capitaneria di porto di Ravenna, nella quale viene espresso parere favorevole alla domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 15 novembre 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Goro, via Brugnoli n. 300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ROSA

(12776)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Incorporazione di una variante nella strada statale n. 50 in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 29 marzo 1976, n. 1721, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto:

1) l'incorporazione nell'itinerario della strada statale n. 50 della variante stradale di nuova costruzione compresa tra le progressive chilometriche 43 + 685 e 48 + 960;

2) la sostituzione dei capisaldi intermedi della strada statale n. 50 « Arten » e « Fonzaso » con quello di « Fenadora »;

3) la declassificazione dei primi 1900 metri della strada statale n. 50 *bis* e variazione del caposaldo iniziale da « Innesto con la strada statale n. 50 ad Arten » in « Innesto con la strada statale n. 50 a Fenadora »;

4) la declassificazione della strada statale n. 50 racc.;

5) consegna dei tratti da declassificare di cui ai numeri 3) e 4) alle amministrazioni comunali di Seren del Grappa e di Fonzaso;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., che con voto 20 febbraio 1975, n. 103, ha espresso parere favorevole;

Sentito il comune di Seren del Grappa, che con nota 8 aprile 1976, n. 853, ha espresso parere contrario alla presa in consegna del tratto di strada da declassificare ricadente nel suo territorio, in quanto lo stesso non avrebbe le caratteristiche di strada comunale;

Sentito il comune di Fonzaso, che con nota 14 aprile 1976, n. 1079, ha espresso parere favorevole per la presa in consegna solamente per i primi 1900 metri della strada statale da declassificare strada statale 50 *bis*, mentre per il tratto della strada statale n. 50 (pure da declassificare) ricadente nel suo territorio ha espresso parere contrario alla presa in consegna del medesimo;

Sentita l'amministrazione provinciale di Belluno, che con nota 11 gennaio 1977, n. 15387/76, ha espresso parere favorevole alla presa in consegna per la provincializzazione, solamente del tronco della strada statale n. 50 (da declassificare) « Arten-Fonzaso » di km 2,300;

Sentito, infine, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che con voto 10 maggio 1977, n. 201, ha espresso il parere:

che la variante alla strada statale n. 50, compresa tra le progressive chilometriche 43 + 685 e 48 + 960 ha i requisiti previsti dall'art. 2, lettera *d*) della citata legge n. 126 per essere classificata tra le strade statali;

che il tratto della strada statale n. 50 da declassificare, sotteso alla variante, ha i requisiti previsti dall'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 126 per essere classificato provinciale;

che la strada statale n. 50 racc. da declassificare possiede i requisiti previsti dall'art. 4, lettere *b*) e *d*), della citata legge n. 126 per essere classificata provinciale;

che il primo tratto della strada statale n. 50 *bis* (da declassificare) di 1900 metri possiede i requisiti previsti dall'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 per essere classificato provinciale;

Ritenuto di poter provvedere alle classificazioni e declassificazioni di strade statali, richieste dalla direzione generale dell'A.N.A.S. con la citata nota n. 1721, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col citato voto n. 201;

Decreta:

Art. 1.

La variante stradale alla strada statale n. 50, compresa tra le progressive chilometriche 43 + 685 e 48 + 960, a norma dell'art. 2, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è inserita nella strada statale n. 50 la quale avrà il seguente itinerario: « Innesto con la strada statale n. 51 a Ponte nelle Alpi - Belluno - S. Giustina - Feltre - Fenadora - Fiere di Primiero - S. Martino di Castrozza - Passo Rolle - Innesto con la strada statale n. 48 a Predazzo ».

Art. 2.

La strada statale n. 50 *bis* sarà accorciata di 1900 metri, il suo caposaldo iniziale sarà modificato da « Innesto con la strada statale n. 50 ad Arten » con « Innesto con la strada statale n. 50 a Fenadora », la sua estesa sarà ridotta da km 15 + 179 a 13 + 279.

Art. 3.

Il tratto della strada statale n. 50 compreso tra le progressive chilometriche 43 + 685 e 48 + 960 sarà declassificato e sarà consegnato all'amministrazione provinciale di Belluno a norma dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 126.

Art. 4.

Il tratto di 1900 metri della strada statale n. 50 *bis* compreso tra Arten e Fenadora sarà declassificato e consegnato all'amministrazione provinciale di Belluno a norma dell'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126.

Art. 5.

La strada statale n. 50 racc. sarà declassificata e consegnata all'amministrazione provinciale di Belluno a norma dell'art. 4, lettere *b*) e *d*), della citata legge n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(12957)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino (Novara), con effetto dal 3 maggio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino (Novara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13056)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino (Novara), con effetto dal 3 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino (Novara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13057)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Meccanizzazione delle denuncie degli agenti di cambio di Genova aderenti al centro elettronico della borsa valori di Milano, collegato con « terminale » alla borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1919 di approvazione del regolamento speciale per la borsa valori di Genova;

Visto l'art. 3, lettera *f*), sub 1), della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 19 ottobre 1977, n. 280;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 280 dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« A decorrere dal 16 dicembre 1977, le denuncie giornaliere al comitato direttivo degli agenti di cambio dei contratti conclusi, con la loro mediazione, dagli agenti di cambio di Genova aderenti al centro elettronico della borsa valori di Milano, attraverso apposito terminale, sono sostituite da schede meccanografiche relative alle singole operazioni compiute contenenti tutti gli elementi richiesti dalle vigenti disposizioni per le dichiarazioni scritte.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova e il comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova riferiranno alla commissione, entro il primo trimestre di applicazione del nuovo sistema di formazione del listino ufficiale, i risultati conseguiti e gli eventuali inconvenienti rilevati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(12941)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada nelle province di Alessandria e di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che sindaci dei comuni di Altavilla Monferrato (Alessandria) e di Viarigi (Asti) con unica istanza del 12 settembre 1974 hanno chiesto la classificazione fra le provinciali della strada comunale per « Franchini-Pergatti » della provinciale Casale-Asti, in località Molino Vecchio, alla provinciale Calliano-Quattordio, in località frazione Accorneri-Valle di Viarigi, della estesa di km 4 + 098 (km 2 + 798 in provincia di Alessandria e km 1 + 300, in provincia di Asti);

Vista la nota n. 18984 del 14 gennaio 1975 e la nota n. 1138 del 3 giugno 1975, con le quali rispettivamente le amministrazioni provinciali di Alessandria e di Asti hanno dedotto la opportunità di rinviare la richiesta classificazione;

Visto il voto n. 163 in data 6 aprile 1976, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto la strada in parola in possesso del requisito di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 della citata legge n. 126 per essere classificata provinciale;

Vista la nota in data 15 giugno 1976, n. 1531, con la quale questo Ministero ha dato comunicazione alle amministrazioni provinciali interessate del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, chiedendo di far conoscere i propri intendimenti in merito all'assunzione fra le provinciali del tratto di strada di rispettiva competenza;

Viste le note in data 5 gennaio 1977, n. 21130 e 4 febbraio 1977, n. 1740, con le quali rispettivamente le amministrazioni provinciali di Alessandria e di Asti hanno ribadito il parere contrario alla provincializzazione della strada di cui trattasi;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sentito ai sensi dell'art. 5 della legge citata, nella adunanza del 13 luglio 1977, con parere n. 919/77 si è espresso favorevolmente alla classificazione in parola;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale, nelle province di Alessandria e di Asti la strada comunale per « Franchini-Pergatti », dalla provinciale Casale-Asti in località Molino Vecchio alla provinciale Calliano-Quattordio, in località frazione Accorneri-Valle di Viarigi della lunghezza di km 4 + 098, di cui km 2 + 798 in provincia di Alessandria e Km 1 + 300 in provincia di Asti (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dagli enti cedenti agli enti cessionari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(12958)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1978-79.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole e di istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1978-79, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 16 gennaio 1978 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere in ragionevoli limiti la spesa in rapporto alla situazione di bilancio e in previsione dell'avvio della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere prese in esame soltanto domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente sovraffollati.

Potranno, inoltre, essere prese in considerazione eventuali richieste di sezioni staccate di scuole secondarie di primo grado in relazione a particolari e documentate situazioni locali.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 16 gennaio 1978, i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, già sottoposta al controllo del competente organo, esecutiva a norma delle disposizioni vigenti;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2).

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri delle regioni e dei consigli scolastici provinciali.

Il provveditore agli studi, redatti un piano delle nuove istituzioni richieste, tenendo conto anche delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, ed un prospetto riassuntivo delle priorità, li trasmetterà all'ente regione, per il tramite del commissario del Governo, entro il 6 febbraio 1978, unitamente alle domande corredate dalla documentazione prescritta al precedente art. 2 nonchè da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata.

Il piano delle nuove istituzioni ed il prospetto riassuntivo delle priorità saranno altresì sottoposti al parere del consiglio scolastico provinciale, se operante.

Il piano delle nuove istituzioni dovrà comprendere le proposte avanzate anche d'ufficio, di soppressione per quelle istituzioni che non diano affidamento per un naturale, graduale sviluppo, di fusione di istituti di modesta dimensione o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché le proposte di modificazione dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

L'ente regione restituirà ai singoli provveditori agli studi entro il 10 marzo 1978, sempre per il tramite del commissario del Governo, il piano delle nuove istituzioni e i relativi allegati con il proprio parere in merito all'ordine di priorità delle proposte.

I provveditori agli studi, entro il 30 marzo 1978, trasmetteranno alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione: il piano delle nuove istituzioni richieste (ivi comprese le proposte di soppressione, di fusione e di modificazione delle aggregazioni), con la relativa documentazione; il prospetto riassuntivo delle priorità, confermato e rielaborato in base al parere dell'ente regione e a quello eventuale del consiglio scolastico provinciale; le osservazioni eventualmente formulate dal commissario del Governo.

Art. 5.

Disposizioni particolari per l'istruzione professionale

Nel settore dell'istruzione professionale le disposizioni della presente ordinanza si applicano integralmente per quanto riguarda le proposte di sdoppiamenti, enucleazioni o autonomie comprese in province rientranti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

Per le regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e salve eventuali specifiche disposizioni impartite dai competenti organi regionali in applicazione del citato decreto presidenziale, i piani provinciali, compilati dai singoli provveditori agli studi, tenuto conto anche delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali e del parere del consiglio scolastico provinciale saranno invece trasmesse al sovrintendente scolastico regionale unitamente alle domande e alla relativa documentazione entro il 6 febbraio 1978. Il sovrintendente riunirà in unico piano regionale i singoli piani provinciali e lo trasmetterà, entro il 15 febbraio 1978, integrato con proprio parere, per il tramite del commissario del Governo, all'ente regione.

L'ente regione, esaminati gli atti ricevuti, provvederà ad avanzare le proposte con l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità e le trasmetterà alla competente direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione, unitamente alle domande ed alla relativa documentazione, entro il termine del 30 marzo 1978, sempre per il tramite del commissario del Governo.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: MALFATTI

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . .

Proposte di nuove istituzioni per l'anno scolastico

COMUNE	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Numero alunni e classi (4)
Denominazione	. . . .	1) Domanda ☐	Del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali)	. . . .
Abitanti n.	. . . .			. . . .
Scuole secondarie esistenti nel comune (2)	. . . . . .			. . . .
. . . .	. . . .	2) Deliberazione di assunzione degli oneri ☐		. . . .
. . . .	. . . .			. . . .
. . . .	. . . .			. . . .
Licenziati di scuola media anno scolastico . . . n.	. . . .			. . . .
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)	. . . .	3) Pianta dei locali ☐		. . . .
. . . .	. . . .			. . . .
. . . .	. . . .			. . . .
Alunni frequentanti la 5ª elementare nella zona di afflusso (3)	. . . .	4) Certificato sanitario ☐		. . . .
. . . .	. . . .			. . . .
. . . .	. . . .			. . . .

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media, indicare soltanto le scuole medie.

(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(4) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.

Il provveditore agli studi

(13225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennizzo risarcitorio per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto del direttore generale in data 20 luglio 1977, n. 18492, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1977, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 373, è stata liquidata ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di L. 1.334.530.000 (unmiliardotrecentotrentaquattromilionicinquecentotrentamila) la somma complessivamente dovuta in via risarcitoria in forza della sentenza della corte di appello di Potenza 10 luglio-19 ottobre 1973 in favore della mensa arcivescovile di Napoli, in persona del card. arcivescovo *pro-tempore*, per i terreni espropriati nel comune di Montalbano Jonico (Matera) al nome della Società agricola meridionale C. De Martino e compagni, in accomandita semplice, con sede in Roma (S.A.I.M.), con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n. 3679, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 12 del 29 marzo 1961.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 1.334.530.000 (unmiliardotrecentotrentaquattromilionicinquecentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale a favore degli aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(12963)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa facchinaggio « So.Co.Fa. », in Vercelli.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa facchinaggio « So.Co.Fa. », con sede in Vercelli, composto dai signori: Iori Giuseppe, presidente; Ravetto Franco e Mincotti Armando, membri.

(13023)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.E.T.A.S. - Centro emiliano tecnologie avanzate speciali - Società cooperativa a r.l. », in Limidi di Soliera.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1977, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.E.T.A.S. - Centro emiliano tecnologie avanzate speciali - Società cooperativa a r.l. », con sede in Limidi di Soliera (Modena), composto dai signori: dott. Francesco Tiberio, presidente; avv. Delio Della Casa e Vigarani Giuliano, membri.

(13025)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa nazionale di consumo a r.l. », in Verano Brianza.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1977, il sig. Cucoch Luciano è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa nazionale di consumo a r.l. », con sede in Verano Brianza (Milano), in sostituzione del dott. Giuseppe Romeo, dimissionario.

(13024)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Gemini 8 », società a r.l., in Solofra.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1977, il dott. Pasquale Giliberti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Gemini 8 », società a r.l., con sede in Solofra (Avellino), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 16 febbraio 1977, in sostituzione del dottor Pasquale Santoro, che ha rinunciato all'incarico.

(13026)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Edil-Casa cooperativa edile di Montemiletto, in Avellino.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1977, il dott. Pasquale Giliberti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Edil-Casa cooperativa edile di Montemiletto, con sede in Avellino, posta in liquidazione ai sensi dello art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 16 febbraio 1977, in sostituzione del dott. Ennio Matarazzo, che ha rinunciato all'incarico.

(13027)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.020.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5111/M)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Maiolati Spontini (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5112/M)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977, il comune di Montorio al Vomano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5114/M)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Monfalcone (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 238.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5132/M)

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Calizzano (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5108/M)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Marliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5109/M)

Autorizzazione al comune di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Forlì del Sannio (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5117/M)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Ancarano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5113/M)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministerale 2 dicembre 1977, il comune di Montorio al Vomano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5115/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5116/M)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Filottrano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.020.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5118/M)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Montecosaro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5119/M)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Montecassiano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5120/M)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5121/M)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Cutigliano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5122/M)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Impruneta (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 112.110.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5123/M)

Autorizzazione al comune di Millesimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Millesimo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5124/M)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Miglionico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5125/M)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Fiumara (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5126/M)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Sorianello (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5127/M)

Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di San Nicolò d'Arcidano (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5128/M)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Luogosanto (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5129/M)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Alcamo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 249.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5130/M)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Cassino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 271.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5131/M)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Monfalcone (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 237.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5133/M)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Osimo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 232.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5134/M)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1977, il comune di Torremaggiore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 187.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5135/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 7 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,30	876,30	876,50	876,30	874,50	876,25	876,25	876,30	876,30	876,30
Dollaro canadese	791,90	791,50	797 —	791,90	791,70	791,85	796,55	791,90	791,90	791,90
Franco svizzero	411,15	411,15	411,50	411,15	414,60	411,10	410,15	411,15	411,15	411,15
Corona danese	146 —	146 —	145,50	146 —	146 —	146 —	145,99	146 —	146 —	146 —
Corona norvegese	165 —	165 —	165 —	165 —	166,60	166 —	165,90	165 —	165 —	166 —
Corona svedese	183,88	183,88	183,50	183,88	183,93	183,90	183,60	183,88	183,88	183,90
Fiorino olandese	371,74	371,74	371,50	371,74	373,35	371,70	371,67	371,74	371,74	371,75
Franco belga	25,598	25,598	25,60	25,598	25,71	25,55	25,65	25,598	25,598	25,60
Franco francese	181,20	181,20	181,40	181,20	181,43	181,15	181,75	181,20	181,20	181,20
Lira sterlina	1600 —	1600 —	1601 —	1600 —	1605,15	1600 —	1599,55	1600 —	1600 —	1600 —
Marco germanico	403,50	403,50	403 —	403,50	405,15	403,45	402,88	403,50	403,50	403,50
Scellino austriaco	56,29	56,29	56,30	56,29	56,60	56,25	56,30	56,29	56,29	56,30
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,73	21,85	21,72	21,80	21,55	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	10,66	10,66	10,69	10,66	10,66	10,65	10,6650	10,66	10,66	10,66
Yen giapponese	3,629	3,629	3,64	3,629	3,635	3,60	3,6250	3,629	3,629	3,62

Media dei titoli del 7 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,750
» 5 % (Ricostruzione)	98,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,875
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,100
» 5,50 % » » 1968-83	80,450
» 5,50 % » » 1969-84	76,200
» 6 % » » 1970-85	75,850
» 6 % » » 1971-86	74,300
» 6 % » » 1972-87	72,875
» 9 % » » 1975-90	80,675
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	80,825
» 9 % » » 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,900
» » » 5,50 % 1979	90,900
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978	98,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,950
» » 9 % 1980	92,825
» » 10 % 1981	93,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876,275
Dollaro canadese	794,225
Franco svizzero	410,65
Corona danese	145,995
Corona norvegese	165,95
Corona svedese	183,74
Fiorino olandese	371,705
Franco belga	25,624
Franco francese	181,475
Lira sterlina	1599,775
Marco germanico	403,19
Scellino austriaco	56,295
Escudo portoghese	21,70
Peseta spagnola	10,662
Yen giapponese	3,627

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 9 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	878,75	878,75	878,75	878,75	878,70	878,70	878,65	878,75	878,75	878,75
Dollaro canadese	804,75	804,75	805 —	804,75	804,62	804,75	804,70	804,75	804,75	804,75
Franco svizzero	411,25	411,25	410,90	411,25	411,20	411,20	411,86	411,25	411,25	411,25
Corona danese	144,72	144,72	144,50	144,72	144,65	144,70	144,74	144,72	144,72	144,72
Corona norvegese	164,50	164,50	164,50	164,50	164,45	164,50	164,48	164,50	164,50	164,50
Corona svedese	182,99	182,99	183,20	182,99	183,05	182,85	183,10	182,99	182,99	183 —
Fiorino olandese	371,33	371,33	371 —	371,33	371,40	371,33	371,55	371,33	371,33	371,33
Franco belga	25,452	25,452	25,45	25,452	25,46	25,42	25,472	25,452	25,452	25,42
Franco francese	181,30	181,30	181,47	181,30	181,32	181,30	181,53	181,30	181,30	181,30
Lira sterlina	1607,80	1607,80	1607,50	1607,80	1607,60	1607,80	1608,50	1607,80	1607,80	1607,80
Marco germanico	401,19	401,19	401 —	401,19	401,26	401,20	401,30	401,19	401,19	401,20
Scellino austriaco	55,93	55,93	56 —	55,93	56 —	55,90	55,985	55,93	55,93	55,95
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,65	21,70	21,65	21,70	21,57	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	10,681	10,681	10,6850	10,681	10,68	10,68	10,684	10,681	10,681	10,68
Yen giapponese	3,622	3,622	3,63	3,622	3,622	3,62	3,623	3,622	3,622	3,62

Media dei titoli del 9 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Ricostruzione)	98,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,875
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,250
» 5,50 % » » 1969-84	76,800
» 6 % » » 1970-85	76,525
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	71,375
» 9 % » » 1975-90	80,675
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,300
» 9 % » » 1977-92	86,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978	98,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,475
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94 —
» » 9 % 1980	93 —
» » 10 % 1981	93,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	878,70
Dollaro canadese	804,725
Franco svizzero	411,155
Corona danese	144,73
Corona norvegese	164,49
Corona svedese	183,045
Fiorino olandese	371,44
Franco belga	25,462
Franco francese	181,265
Lira sterlina	1608,15
Marco germanico	401,245
Scellino austriaco	55,957
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	10,682
Yen giapponese	3,622

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Foggia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Michele Sciscio, nato a Stornarella il 5 gennaio 1903, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).

Il sig. Giuseppe Landi, nato a Deliceto il 24 maggio 1935, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Governatore: BAFFI

(13007)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati della leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 3° scaglione Esercito per l'anno 1978 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 469 in data 2 luglio 1977 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.
Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza;

b) dichiarazione del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente articolo 7.

Art. 9.
Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.
Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.
Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente articolo 10, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.
Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 16.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1977
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 134

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . n. . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . . con il punteggio di . . . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . . ;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . . via . . . . n. . . . . . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(13068)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1972, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1977, concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Barbieri Giuseppe, nato a Stefanoconi il 4 dicembre 1933;
Bartolacci David, nato a Recanati il 6 febbraio 1927;
Benfatto Giuseppe, nato a Paternò il 18 luglio 1923;
D'Andrea Alessandro, nato a Gemona del Friuli il 27 febbraio 1932;
Da Rin Andrea, nato a Firenze l'11 ottobre 1926;
De Sario Gian Alessandro, nato a Torino il 9 dicembre 1930;
Rizzuto Emidio, nato a Cosenza il 26 maggio 1928;
Volpe Dante, nato a Giffoni Vallepiana il 4 agosto 1925.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bilotta Salvatore, nato a Palermo l'11 settembre 1932;
Bonomo Arturo, nato a Villa S. Stefano il 24 febbraio 1933;
Cappato Enio, nato a Bergamo il 1° settembre 1930;
Caresano Giorgio, nato a Bologna il 16 novembre 1928;
Carraturo Vincenzo, nato a Napoli il 24 ottobre 1925;
De Matteis Pasquale, nato a Novoli l'8 dicembre 1927;
D'Orso Bruno, nato a Roma il 7 settembre 1935;
Formica Giuseppe, nato a Noto il 3 marzo 1932;
Grillo Rosario, nato a Catania il 20 ottobre 1926;
Grimaldi Michele, nato a Pietragalla il 31 agosto 1922;
Maffioli Gianfranco, nato a Comerio il 15 agosto 1935;
Malato Mario, nato a S. Giorgio a Cremano il 18 luglio 1932;
Manzoni Arturo Giuseppe, nato a Bergamo il 25 giugno 1930;
Mona Francesco Maria, nato a Pietrapertosa il 28 ottobre 1932;
Palla Vittorio, nato a Caldaro il 28 gennaio 1919;
Partipilo Filippo, nato a Carbonara di Bari il 3 dicembre 1929;
Pecori Mario, nato a Savona il 30 agosto 1915;
Polcino Rolando, nato a Paupisi l'8 ottobre 1929;
Prosperoni Mario Giuseppe, nato a Viterbo il 28 novembre 1930;
Rasori Camillo, nato a Noceto l'11 dicembre 1924;
Spaletta Massimo, nato a Verona il 7 gennaio 1932;
Scala Salvatore, nato a Ispica il 27 agosto 1925;
Scaglione Vincenzo, nato a Lercara Friddi il 26 giugno 1932;
Tangari Francesco, nato a Terlizzi il 6 gennaio 1929;
Tarantino Ignazio, nato a Monopoli il 16 marzo 1929;
Valsecchi Aldo, nato a Milano il 14 ottobre 1931;
Vigorito Aldo, nato a Corleto Monforte il 19 agosto 1930;
Volpe Nicola, nato a Carbonara di Bari il 22 ottobre 1922.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Agati Roberto, nato a Firenze il 19 maggio 1935;
Vierucci Mario, nato a Pisa il 23 maggio 1925.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12690)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di referendario della Corte dei conti.

I vincitori dello stesso saranno assegnati alle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candiditi indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i senguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibile i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati devono indicare tre sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, con esclusione di quelle di Roma e Napoli, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data della iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 26, 27, 28 *e* 29 *aprile* 1978, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio », il tutto in edizione senza note né richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 18 aprile 1978, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1977

Il Presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1977
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 179

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
CAMPBELL

(13169)

OSPEDALE « SS.MO ROSARIO » DI VENAFRO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(13100)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso a cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale civile « G. Mazzini »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale civile « G. Mazzini ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Si precisa che si esprime riserva, in sede di nomina dei vincitori, di attribuire agli stessi il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(13098)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(13099)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(13101)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. **38.**

Abbandono delle pene pecuniarie di modesto valore.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' consentito l'abbandono delle pene pecuniarie dovute alla Regione per violazione alle leggi tributarie, quando le stesse siano d'importo inferiore a lire mille.

L'abbandono previsto dal precedente comma è disposto con decreti, anche cumulativi, del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 agosto 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *luglio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *agosto* 1977, *prot. n.* 22702/10892).

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. **39.**

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 « Interventi per l'assistenza alle persone anziane ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Possono altresì essere concessi contributi per interventi assistenziali, ivi comprese iniziative per il soggiorno temporaneo degli anziani in località climatiche, da attuarsi, anche sperimentalmente, in conformità ai fini della presente legge ».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente alle iniziative per il soggiorno temporaneo degli anziani in località climatiche, possono essere concessi esclusivamente ai comuni singoli o associati i quali provvedono all'attuazione dei relativi interventi ».

Art. 3.

All'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, primo comma, le parole « sessanta per cento » sono sostituite dalle parole « ottanta per cento ».

Art. 4.

I criteri ed il piano di assegnazione dei contributi per gli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, modificato ai sensi dell'art. 1 della

presente legge, sono approvati dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare entro il 15 settembre di ogni anno, in deroga alle procedure previste dall'art. 18 della sopracitata legge regionale.

Art. 5.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, modificato dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata per il 1977 la spesa di lire un miliardo al cui finanziamento si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione del cap. 153100 « Contributi integrativi ordinari e straordinari agli enti comunali di assistenza », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977.

Alla determinazione dell'onere per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei singoli bilanci di competenza.

Art. 6.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 7 e dall'art. 8, terzo comma, lettera *b*) della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, per l'assistenza domiciliare e per sovvenzioni relative agli oneri di locazione di alloggi a favore degli anziani, è autorizzata per l'anno 1977 la spesa aggiuntiva di L. 300.000.000 al cui finanziamento si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione del cap. 153100 « Contributi integrativi ordinari e straordinari agli enti comunali di assistenza », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977.

Art. 7.

In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

al titolo I, sezione V, rubrica 3ª, categoria 3ª è istituito il cap. 153305 categoria 3ª con denominazione « Contributi ai comuni singoli o associati per interventi assistenziali a favore delle persone anziane, ivi compresi soggiorni in località climatiche » con la dotazione di lire un miliardo;

la dotazione del cap. 153301 « Contributi a comuni, consorzi di comuni e comunità montane, per l'assistenza domiciliare agli anziani e per l'erogazione ai medesimi di sovvenzioni a sollievo degli oneri di locazione di alloggi » è incrementata della somma di lire 300 milioni;

la dotazione del cap. 153100 « Contributi integrativi ordinari e straordinari agli enti comunali di assistenza » è ridotta di lire 1.300 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 agosto 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 agosto 1977, prot. n. 20702/10827*).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. 40.

Rifinanziamento per l'esercizio 1977 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, concernente: « Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che fanno parte in qualità di soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 26 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, concernente « Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte e del consorzio fra le cooperative stesse », è autorizzata per l'anno 1977 la complessiva spesa di lire 4.200 milioni, di cui lire 1.600 milioni per l'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 1, lettera *a*), e lire 2.600 milioni per l'erogazione dei contributi sugli interessi previsti all'art. 1, lettera *b*), della citata legge regionale, così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 43, e dall'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 34.

Art. 2.

All'onere di lire 4.200 milioni di cui al precedente art. 1, si provvede mediante riduzione rispettivamente per lire 700 milioni e per lire 3.500 milioni delle dotazioni del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritti ai capitoli 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977.

Al medesimo stato di previsione sono apportate le seguenti variazioni:

al cap. 273116 « Contributi nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del fondo del consorzio regionale delle cooperative », già iscritto « per memoria », è assegnata la dotazione di lire 1.600 milioni;

la denominazione del cap. 273117, già iscritto « per memoria », è modificato in « Contributi sugli interessi a prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane e assistiti da fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia » ed al medesimo è assegnata la dotazione di lire 2.600 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 agosto 1977, prot. n. 22602/10890*).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. 41.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39, in materia di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 26 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente agli esercizi finanziari 1978 e 1979 e in attesa della riorganizzazione su base comprensoriale e sub-comprensoriale dei servizi attinenti alla cultura, si applicano per la concessione dei contributi regionali relativi al funzionamento ed allo sviluppo delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale le disposizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Le domande degli enti interessati di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, per gli esercizi 1978 e 1979, debbono pervenire, entro il 30 novembre dell'esercizio

precedente a quello di riferimento, alle provincie competenti per territorio, che le inoltreranno con le proprie proposte alla giunta regionale entro il mese successivo.

Alle domande di contributo debbono essere allegati, unitamente alla necessaria documentazione tecnica, programmi di intervento per il funzionamento della biblioteca, per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio librario ed archivistico, per le attività da svolgersi nell'ambito del servizio bibliotecario ed archivistico, anche mediante l'adesione ad un sistema bibliotecario comprensoriale o l'istituzione e il potenziamento di un sistema bibliotecario urbano, ove previsto per legge.

Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate altresì dal rendiconto finanziario relativo ai contributi regionali impiegati nell'anno precedente, nonchè dalle relazioni sulle attività svolte e sui programmi da attuarsi, predisposte dalle commissioni di gestione ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della predetta legge regionale 4 settembre 1973, n. 41.

Art. 3.

Le domande degli enti interessati di cui al secondo comma dell'art. 13 e all'art. 14 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, per gli esercizi 1978 e 1979, devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alle domande di contributo devono essere allegati, unitamente alla necessaria documentazione tecnica, programmi di intervento per il funzionamento del museo, per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio museale, per le attività da svolgersi nell'ambito dell'istituto ovvero di un sistema o di una aggregazione museale, nonchè l'inventario dei beni culturali esistenti sul territorio di pertinenza.

Le domande di cui al comma precedente debbono essere corredate altresì dal rendiconto finanziario relativo ai contributi regionali impiegati nell'anno precedente, nonchè dalle relazioni sulle attività svolte e sul programma da attuarsi, predisposte dalle commissioni di gestione ai sensi del secondo comma, lettera *b*) dell'art. 9 della predetta legge regionale 12 luglio 1974, n. 39.

Art. 4.

La giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1 e formula, sulla base delle domande pervenute ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 e tenuto conto degli stanziamenti rispettivamente previsti nel bilancio della Regione per le biblioteche ed i musei, le proposte dei rispettivi piani di riparto da trasmettersi al consiglio regionale entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

Il consiglio regionale approva i piani di riparto entro i successivi trenta giorni; detta approvazione equivale a concessione dei contributi.

Divenuti esecutivi i piani di riparto dei contributi di cui al precedente art. 1, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvedono con proprio decreto all'erogazione dei contributi in un'unica soluzione.

Art. 5.

Per il triennio 1978-80 la concessione dei contributi per la istituzione e la ristrutturazione di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale di cui all'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41 e al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, è effettuata sulla base dei rispettivi programmi triennali e dei relativi piani esecutivi annuali, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 6.

I programmi triennali di cui al precedente art. 5 individuano gli enti beneficiari e le opere ammesse a contributo e definiscono l'importo complessivo di ciascun contributo per il triennio.

Ai fini della formulazione dei programmi triennali si tiene conto del grado di priorità delle singole opere in relazione al consolidamento ed alla ristrutturazione delle opere esistenti, al recupero degli edifici monumentali da destinare ad usi culturali, alla funzionalità della localizzazione delle nuove strutture rispetto al territorio ed alle altre strutture di servizi sociali, nonchè alla idoneità a soddisfare le esigenze di più comuni.

Le domande degli enti interessati per l'inserimento delle proprie iniziative nei programmi triennali devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 novembre 1977 e devono essere contestualmente trasmesse all'amministrazione provinciale e allo organismo comprensoriale per territorio.

Alle domande di cui al comma precedente devono essere allegate:

a) una relazione contenente la previsione della spesa occorrente e la precisazione del luogo prescelto e delle caratteristiche della costruzione, nel caso di nuova opera o di acquisto di immobile, o dei lavori da eseguire, nel caso di completamento, ampliamento, ristrutturazione o riparazione di immobili già esistenti;

b) la deliberazione dell'organo competente dell'ente interessato, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere alla esecuzione dei lavori o all'acquisizione del bene, si richiede il contributo regionale e, ove l'ente non abbia provveduto in precedenza, si assume la gestione dei beni cui si riferiscono i contributi regionali con l'impegno di destinare permanentemente i beni stessi all'uso per il quale vengono acquisiti, costruiti, ampliati, completati o riparati;

c) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, che quest'ultimo beneficia di eventuali contributi concessi per lo stesso fine da enti diversi dalla Regione.

Le amministrazione provinciali e gli organismi comprensoriali trasmettono alla giunta regionale entro il 31 gennaio 1978 i propri pareri e le proprie indicazioni di priorità.

La giunta regionale entro il 15 marzo 1978 trasmette le proposte dei programmi triennali al consiglio regionale, che provvede alla loro approvazione entro i successivi trenta giorni.

Art. 7.

Per opere di edilizia bibliotecaria la cui localizzazione sia funzionale rispetto al territorio ed alle altre strutture di servizi sociali, qualora la zona potenzialmente servita dal sistema bibliotecario sia considerata area di particolare depressione socio-economica e culturale e gli enti locali interessati versino in condizioni finanziarie di particolare precarietà, il contributo previsto dall'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, nella misura del settantacinque per cento può essere elevato fino alla copertura integrale della spesa ammessa.

Art. 8.

I programmi triennali di cui al precedente art. 5 sono attuati mediante piani esecutivi annuali; contestualmente all'approvazione dei piani esecutivi possono essere apportati, ove necessario, variazioni ai suddetti programmi.

In ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto della approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonchè dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dai contributi regionali.

Gli enti beneficiari dei contributi previsti dai piani esecutivi annuali decadono di diritto dal beneficio e sono tenuti alla restituzione delle quote di contributo già erogato ove non diano inizio ai lavori non provvedano alla stipulazione dei contratti di acquisto entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo. Decorso tale termine il presidente della giunta regionale individua con proprio decreto gli enti decaduti dal beneficio e dispone il recupero delle relative somme.

Gli enti di cui al terzo comma del precedente art. 6 devono presentare alla giunta regionale, contestualmente alla domanda ivi prevista, la documentazione di cui al secondo comma del presente articolo al fine della inclusione dell'opera nei piani esecutivi riferiti al primo anno; per gli anni successivi detta documentazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dei piani esecutivi di riferimento.

Art. 9.

Limitatamente agli esercizi 1978 e 1979 la giunta regionale in collaborazione con la competente commissione consiliare, formula, sulla base delle domande pervenute ai sensi del precedente articolo, ultimo comma, e tenendo conto degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio della Regione per le biblioteche ed i musei, le proposte dei rispettivi piani esecutivi annuali, da trasmettersi al consiglio regionale entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

Il consiglio regionale approva i piani esecutivi annuali di cui al comma precedente entro i successivi trenta giorni; detta approvazione equivale a concessione dei contributi.

Art. 10.

Per l'esercizio 1980 i piani esecutivi annuali di cui al precedente art. 8 saranno formulati dagli organismi comprensoriali sulla base degli indirizzi contenuti nei programmi pluriennali

approvati a norma del precedente art. 6 tenendo conto delle somme assegnate ai comprensori dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti previsti nel relativo bilancio annuale.

Con successivo provvedimento legislativo, emanato su proposta della giunta regionale da presentarsi entro il 31 marzo 1979, saranno determinate ulteriori modalità per la formulazione del successivo programma pluriennale da parte degli organismi comprensoriali, nonchè per la formulazione dei piani esecutivi di cui al comma precedente e per l'erogazione dei relativi contributi.

Art. 11.

Sulla base dei piani esecutivi annuali che abbiano acquistato efficacia a norma di legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvedono con proprio decreto all'erogazione del sessanta per cento dei contributi ivi previsti; la restante quota verrà erogata all'atto dell'ultimazione dei lavori finanziati.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 12 e 19 della legge regionale n. 41 del 1973, nonchè il terzo comma dell'art. 13 e l'art. 15 della legge regionale n. 39 del 1974.

All'art. 6, primo comma, della citata legge regionale n. 39/74 sono soppresse le parole « di cui al precedente art. 15 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1977

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 agosto 1977, prot. n. 21202/10859).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **42**.

Ulteriore integrazione all'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, contenente: « Norme per l'attuazione del diritto allo studio », già modificato dall'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 32.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, nel testo già modificato dall'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 32, è integrato dal seguente sesto comma:

« In attesa dei piani provinciali di riparto di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, la giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla erogazione alle provincie e ai comuni di un acconto per l'attuazione delle funzioni loro delegate in materia di diritto allo studio. Tale acconto, nei limiti delle disponibilità previste nel capitolo di bilancio 132101 — attuazione del diritto allo studio — non può superare la metà della somma prevista per ciascun ente delegato nell'ultimo piano già approvato ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1977

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 agosto 1977, prot. n. 21102/10860).

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. **43**.

Modifica alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 31: « Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La planimetria di cui all'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31, delimitante le aree comprese nel parco delle Groane è sostituita da quella in scala 1:5000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 agosto 1977

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 23 agosto 1977, prot. n. 22502/10905).

(*Omissis*).

(12032)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773390)